

## STUDIO GENNA & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

-Consulenza Aziendale e del Lavoro-

Via Sirtori n. 65/C - 91025 MARSALA (TP)

TEL. 0923/721734/721472 - FAX 0923/721461

codice fiscale e partita IVA: 0182031 081 9

indirizzo internet: [www.studiogenna.it](http://www.studiogenna.it)

indirizzi posta elettronica: [info@studiogenna.com](mailto:info@studiogenna.com) - [segreteria@studiogenna.com](mailto:segreteria@studiogenna.com)

### ~SCADENZARIO del MESE di SETTEMBRE 2014~

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

*Lo Studio con il presente documento intende segnalare il vademecum dei principali adempimenti: amministrativi, tributari, previdenziali etc., del mese di "SETTEMBRE 2014".*

#### **Lunedì 01- SCADENZE DEL 30 e 31 AGOSTO 2014 – PROROGA AD OGGI**

Entro oggi bisogna provvedere alle scadenze non adempiute il 30 Agosto (sabato) e 31 Agosto 2014 (domenica).

#### **Lunedì 01 – MODELLO “IVA 2014” PER L’ANNO D’IMPOSTA 2013 – PRESENTAZIONE AUTONOMA AI FINI DI COMPENSAZIONE O DI RIMBORSO E/O A DEBITO.-**

Continua a decorrere il termine di presentazione delle richieste di rimborso del credito IVA relativo all’anno 2013. Con la circolare 1/E del 25/01/2011 nell’ottica della “semplificazione” degli adempimenti IVA l’Amministrazione Finanziaria ha esteso questa possibilità di presentazione del modello IVA Autonomo a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale. La presentazione dell’IVA autonoma è concessa anche ai soggetti che effettuano le liquidazioni mensili, che inviano il modello con il saldo zero. Pertanto, tutti i soggetti passivi d’imposta, che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno, sono esonerati dall’obbligo di invio della “Comunicazione dati IVA”. I soggetti passivi d’imposta che presentano il modello annuale IVA a debito entro febbraio, devono versare la relativa Imposta entro il 16/03 di ogni anno, in un’unica soluzione, ovvero rateizzando in un massimo 9 rate (ultima rata 16/11). **Per quanto riguarda il credito IVA dell’anno 2013, se supera €.5.000,00 e non €.15.000,00, e si vuole compensare con altri tributi, è obbligatorio presentare la dichiarazione annuale IVA, mentre la compensazione può effettuarsi solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione. In tal caso i modelli F24 devono essere inviati utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel-Fiscotel).** Fermo restando quanto sopra detto, **se il credito IVA 2013, da portare in compensazione con altri tributi nell’apposito mod. F24, supera €.15.000,00 è obbligatorio che la dichiarazione annuale IVA sia certificata con “visto di conformità” da parte del Commercialista** che abbia i requisiti di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n°57/E del 23/12/2009. La possibilità di richiedere il rimborso è prevista, anche, per gli Agricoltori che hanno effettuato esportazioni o cessioni intracomunitarie, nonché per quelli che hanno optato per il regime ordinario e rientrano nelle ipotesi contemplate dall’art.30 del DPR 633/72. Infatti i Produttori Agricoli che applicano l’art.34 del DPR 633/72 ed effettuano cessioni intracomunitarie o esportazioni hanno diritto al rimborso dell’imposta teorica, determinata mediante le percentuali di compensazione applicate sull’ammontare delle operazioni effettuate nella UE o con Paesi terzi. Già dallo scorso anno è stato soppresso il quadro VR in forma cartacea per la richiesta di rimborso all’Agente della Riscossione (Esattoria), ed è stato inserito un nuovo quadro, all’interno del modello IVA, denominato anch’esso VR. Pertanto, dal 1°Febbraio 2014, per chiedere il rimborso annuale IVA dell’anno 2013, bisogna presentare, esclusivamente, il modello in via telematica.

#### **Lunedì 01 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI**

Nel periodo compreso tra 1°AGOSTO - 15 SETTEMBRE 2014 resta sospeso il decorso dei termini processuali anche per le giurisdizioni tributarie L.7 ottobre 1969, n°742, Vedasi la Circ.Ag.Entrate n.65/E del 27/06/2001 ai fini del computo dei termini feriali con riferimento all’accertamento con adesione di cui al D.lgs.19/06/1997 n.218. Vedasi la C.M. n.138/E del 5/07/2000 ai fini del computo dei termini feriali con riferimento alla definizione in via breve di cui agli artt.16 e 17, D.lgs.18/12/1997 n.472 ed all’acquiescenza di cui all’art.15, citato D.lgs. n.218/97. Vedasi la Circ.Ag.Entrate n.9/E del 19/03/2012 ai fini del computo di termini feriali con riferimento al reclamo e mediazione di cui all’art.17-bis, D.lgs.31/12/1992, n.546.

**Lunedì 01 – DIVIETO DI COMPENSAZIONE – CARTELLE SCADUTE >€.1.500,00**

La compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiori a €1.500,00, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Al fine di consentire il pagamento delle somme di cui sopra, con la Risoluzione n°18/E del 21/02/2011 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "RUOL". In sede di compilazione del modello "F24 Accise", il predetto codice deve essere esposto nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione", in corrispondenza degli "importi a debito versati". Nella stessa sezione, nel campo "ente" va indicata la lettera "R". Nel campo "prov." Va indicata la sigla della provincia di competenza dell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico. Il campo "codice identificativo", il campo "mese" e il campo "anno di riferimento" non devono essere compilati.

**Lunedì 01 – PROROGA ADEMPIMENTI 770/2014 DAL 31/07/2014 AL 19/09/2014  
D.P.C.M. DEL 31/07/2014 <<G.U. N.179 DEL 04/08/2014>>**

I **sostituti d'imposta** avranno più tempo per inviare il modello 770 all'Agenzia delle Entrate. Il termine slitta, infatti, dal 31 luglio al 19 settembre 2014. La proroga è prevista dal DPCM 31/07/2014, pubblicato nella G.U. n.179 del 04/08/2014.

**Lunedì 15- IVA –IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE – TRASMISSIONE TELEMATICA**

In relazione alla facoltà, per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, di optare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli art. 2 e 3 del DPR 633/72, distinti per ciascun punto vendita, scade il termine per la trasmissione dei dati relativi al mese solare precedente (art.1, comma 429, L.30/11/2004 n.311).

**Lunedì 15 - IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA - EMISSIONE DELLA FATTURA**

Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel **mese precedente**.

**N.B.: Di tali fatture si deve tenere conto nella liquidazione del mese di Agosto 2014.**

**Lunedì 15 - IVA – AGRITURISMO - REGISTRAZIONI**

Le imprese agrituristiche che rilasciano la "Ricevuta Fiscale" devono, entro oggi, annotare nel registro dei corrispettivi le operazioni effettuate nel mese precedente, se non hanno provveduto all'annotazione analitica.

**Lunedì 15 – ILDD. e IVA – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO – E PRO-LOCO – ANNOTAZIONI DELLE OPERAZIONI**

Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art.25, comma 1, L.13/05/1999, n°133, che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L.16/12/1991, n.398, (ricavi da attività commerciali non superiori a euro 250 mila) scade il termine per annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art.9, DPR 30/12/1999, n.544). Le medesime disposizioni si applicano alle Associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco. I compensi sono annotati nel modello approvato con D.M. 11/02/1997 opportunamente integrato. Nello stesso modello sono annotati distintamente: - i proventi di cui all'art.25, comma 1, citata L.n.133/1999, che non costituiscono reddito imponibile; - le plusvalenze patrimoniale; - le operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art.47, D.L.30/08/1993, n°331, convertito dalla Legge 29/10/1993, n.427.-

**Martedì 16 - INPS DIPENDENTI - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGOSTO 2014 -**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione ed il versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, assegni familiari, etc. di competenza ai periodi di paga del mese di **AGOSTO 2014 (Mod. DM10/2)**. Il versamento deve essere effettuato **mediante l'utilizzo del modello F24 indicando i contributi nella sezione INPS facendolo precedere dalla causale "DM10"**.

**Martedì 16 – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - VERSAMENTO -MESE DI AGOSTO 2014**

Per gli esercenti le attività elencate nella tariffa allegata al DPR.640/72, scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento va effettuato utilizzando il mod.F24 –codice tributo 6728. L'imposta sugli intrattenimenti si applica nella misura del 16%, mentre l'IVA nella misura del 22%, sul biglietto d'ingresso di discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. Pertanto, per esempio sull'ingresso a pagamento con biglietto comprensivo di consumazione di €20,00, si avrà: base imponibile €14,92; ISI=16%=2,32; IVA=22%=3,19.

**Martedì 16 - IVA, RITENUTE ALLA FONTE, ED IMPOSTE NON PAGATE ENTRO IL 20/08/2014 - REGOLARIZZAZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA MENSILE**

Scade il termine per i contribuenti mensili per sanare le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, comportanti variazioni in aumento, che andavano computate nella liquidazione con scadenza il 20/08 scorso.

Per sanare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito i contribuenti debbono provvedere a regolarizzare la loro posizione nel modo che segue: **-entro 30 giorni dalla data del mancato versamento dell'imposta e nel frattempo la violazione non sia stata già constatata o non risultano iniziati ispezioni o verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria, giusto quanto previsto dall'art.13 del D.lgs 18/12/1997 n.472, può regolarizzare il mancato adempimento con una sanzione ridotta del 3% (pari ad 1/10 del 30%) applicata all'imposta non versata nei tempi dovuti, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale dell'2,5% (in vigore dal 1° gennaio 2012 e fino al 31/12/2013), interessi moratori calcolati al tasso legale dell'1% (in vigore dal 1° gennaio 2014) con maturazione giorno per giorno (C x gg x r /36500). Inoltre, chi vuole ravvedersi per inadempimenti che superano i 30 giorni può regolarizzare il mancato adempimento con una sanzione ridotta del 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) applicata all'imposta non versata nei tempi dovuti, oltre agli interessi moratori calcolati con i tassi legali suddetti con maturazione giorno per giorno (C x gg x r /36500).**

Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento tardivo delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza dello scorso mese. **Per quanto riguarda gli interessi, dal 22/05/2007 giusta Risoluzione n°109 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:**

**-“1989”**, Interessi sul ravvedimento IRPEF; **“1990”** interessi sul ravvedimento IRES; **“1991”** interessi sul ravvedimento IVA; **“1992”** interessi sul ravvedimento Imposte Sostitutive; **“1993”** interessi sul ravvedimento IRAP; **“1994”** interessi sul ravvedimento Addizionale Regionale; **“1995”** interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale; **“3906”** interessi ravvedimento ICI;

Si precisa che le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi su ritenute da parte dei sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice tributo cumulando quanto dovuto.

I codici tributo per le sanzioni, da utilizzare in caso di ravvedimento operoso nel mod.F24, sono:

**-8901** “Sanzione pecuniaria Irpef”; **-8902** “Sanzione pecuniaria addiz.reg.Irpef”; **-8903** “Sanzione pecuniaria addiz.comunale Irpef”; **8904** “Sanzione pecuniaria IVA”; **-8905** “Sanzione pecuniaria Irpeg”; **8906** “Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta”; **8907** “Sanzione pecuniaria IRAP”; **-8908** “Sanzione pecuniaria altre II.DD.”; **8909** “Sanzione pecuniaria imp.intratt.”; **-8910** “Sanz.pec.IVA forf.conn.imp.Intratt.”; **-8911** “Sanz.pecun. altre violazioni tributarie relative ad imp.sui redditi,imp.sost.IRAP, e IVA ravvedimento”; **-8912** “Sanz.pec.relat.anagr.trib. e cod.fisc.imp.redd.imp.sost.irap e IVA ravv.”; **-8918** “Sanzione pecuniaria IRES”; **8913** “Sanzione pecuniaria imposte sostitutive” etc.

**Errori formali:** il comma 5-bis dell'art.6 D.lgs. 18/12/97 n.472 prevede la non punibilità per le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e del versamento del tributo. **Correzioni di errori:** vedasi la Circ.Ag.Entrate n.5/E del 21/01/2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del mod.F24.

**Martedì 16 - ENPALS - VERSAMENTO CONTRIBUTI AGOSTO 2014 -**

Pagamento da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport dei contributi inerenti il mese scorso. Il versamento deve essere effettuato **mediante l'utilizzo del modello F24 – codice tributo CCLS.**

**Martedì 16 - ACCISE – PAGAMENTO IMPOSTA**

Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, **immessi in consumo nel mese precedente** (art.3, comma 4, del testo unico sulle accise approvato con D.Lgs. 26/10/95 N°504, come modificato dall'art.8bis, D.L.1/10/2001 n°356, convertito dalla Legge 30/11/2001 n.418). **Il versamento va effettuato alla Tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante utilizzo del modello F24/Accise.**

**Martedì 16 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – Legge Biagi-**

Scade oggi il versamento della ritenuta d'acconto codice **1040** (lavoro occasionale). **Tali rapporti occasionali sono regolamentati dall'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 (Legge Biagi).** Infatti per prestazioni occasionali, **sono intese i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso Committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro**, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel citato articolo 61 comma 1. E cioè trasformazione del rapporto da occasionale a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. L'art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto l'iscrizione alla **Gestione Separata**, a decorrere dal **1° gennaio 2004**, dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a **5.000 euro** nell'anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da **tutti i committenti occasionali**. Alla luce delle disposizioni dell'art. 2222 del Codice Civile sul contratto d'opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale. Rispetto alla co-co-co, a **progetto** e non, il lavoro autonomo occasionale si distingue quindi per: la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente; la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell'attività lavorativa; il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale. Com'è noto il D.Lgs 276/03, disciplinando il campo delle collaborazioni coordinate e continuative, ha istituito la disciplina del **progetto** per quei rapporti lavorativi che superano i 30 giorni e/o i 5000 euro nel corso dell'anno solare con lo stesso committente. A tal proposito il Ministero del Lavoro ha precisato che la disciplina del **progetto** non ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 2222 e seg. del Codice Civile, per cui, anche qualora una prestazione lavorativa dovesse superare uno dei suddetti limiti, **non necessariamente** questo configurerebbe una collaborazione coordinata e continuativa a **progetto** o a **programma**, poiché si potrebbe essere semplicemente in presenza di uno o più contratti d'opera resi al committente (v. circ. 1 del 08/01/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

**BASE IMPONIBILE** I primi 5.000 euro annui costituiscono una **soglia di esenzione** dall'obbligo contributivo. I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i “redditi diversi”, ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. l del TUIR. L'art. 71, c. 2 del TUIR dispone che l'imponibile sia ricavato per differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Quindi l'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura. **ADEMPIMENTI** I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti. Qualora tale soglia fosse superata col concorso di più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso ed il totale di quelli erogati nel mese, secondo la regola già esposta nella circ. 56/04 per l'aliquota aggiuntiva dell'1%, in vigore

dal 2004 al 2006 (v. es. di calcolo in Aliquota aggiuntiva). **CONTRIBUTO, VERSAMENTO, DENUNCIA** Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di **iscrizione**, ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di **aliquote, massimale** ed accredito contributivo.

#### **Martedì 16 – IVA – DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE – COMUNICAZIONE TELEMATICA**

In relazione all'obbligo di presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente (art.1, D.L. 29/12/1984, N.746, convertito dalla L.27/02/1984, n.17, come modificato dall'art.1, comma 381, L.30/12/2004, n.311) scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente. Si avvertono i Gentili Clienti, che qualora ricevano una lettera d'intento da parte di un esportatore abituale (ossia una richiesta da parte di un Cliente a non applicare l'IVA nelle fatture a questo destinate) occorrerà **fornire tempestivamente una copia al nostro Studio** in modo tale da poter porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente. Ciò al fine di evitare in caso di omessa presentazione telematica della dichiarazione d'intento, sanzioni che vanno dal 100% al 200% dell'IVA non applicata in fattura.-

#### **Martedì 16 - IVA - VERSAMENTO RATEIZZATA DELL'IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE 2013**

Scade oggi il termine per effettuare il versamento **dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale 2013**. Il **codice tributo** da utilizzare è **"6099"** mentre l'**anno** da indicare è il **2013**. Il versamento in forma rateizzata e con applicazione degli interessi va fatto con scadenza entro il giorno 16 di ciascun mese e comunque non oltre il mese di novembre 2014.

#### **Martedì 16- ILDD. - SOSTITUTI D'IMPOSTA - VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE – OPERATE NEL MESE AGOSTO 2014 – AGENTI RITENUTA 23% -**

Scade il termine per il versamento diretto delle ritenute operate nel mese precedente su: -redditi di lavoro dipendente (**1001**), indennità cessazione rapporto di agenzia, autonomo (**1040**), provvigioni (**1038**), **collaborazioni Co.Co.Co. (codice tributo 1004)**, ritenute a titolo d'imposta (**1037**) ..etc..I datori di lavoro che hanno effettuato a dicembre le operazioni di conguaglio devono versare entro oggi la rata dell'Addizionale Regionale codice tributo 3802, nonché dell'addizionale Irpef comunale codice tributo 3847 (acconto pagabile in 9 rate) e/o 3848 (saldo pagabile in 11 rate ). Si richiama l'attenzione sulle disposizioni recate in materia dall'art.21, legge 27/12/97 n.449, tra le quali si segnala: -l'elevazione al 20% della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo; - l'inclusione tra i sostituti d'imposta delle persone fisiche che esercitano arti o professioni, nonché del Condominio. Si segnala che i Curatori Fallimentari e Commissari Liquidatori, assumono la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi dell'art.37, comma 1, del D.L. 04/07/2006 n.223. Inoltre, dall'1.1.2007 il Condominio deve applicare una ritenuta d'acconto del 4% su tutti i corrispettivi pagati su contratti di appalto di opere e servizi. Le ritenute vanno versate dai Condomini con i seguenti codici tributo: 1019 se i percipienti sono soggetti IRPEF e 1020 se i percipienti sono soggetti IRES. Si ricorda che sulle Provvigioni corrisposte dall'1.1.2003, viene applicata la ritenuta del 23%. (art.25/bis DPR n.600/73) sul 50% e/o 20% dell'imponibile provvigionale corrisposto agli intermediari del commercio (agenti e rappresentanti, procacciatori d'affari). Per una migliore gestione delle ritenute d'acconto operate, è corretto, ai fini contabili, rilevare le stesse al momento del pagamento ai percipienti (criterio di cassa). N.B.: ai fini della compilazione delle Certificazioni dei compensi corrisposti a terzi ebbene conservare durante il periodo d'imposta in apposita cartepa copie delle fatture ricevute e copie degli F24 pagati.

#### **Martedì 16 - INPS - GESTIONE SEPARATA - ex LEGGE N°335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 22% - 27,72% - AGOSTO 2014-**

Scade il termine per il versamento del **contributo INPS 22%, o del 27,72%** sui compensi corrisposti nel mese precedente (ex legge 335/95). Il contributo in esame si calcola sui compensi (per rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa e per le prestazioni degli incaricati delle vendite a domicilio**) determinati con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposte sui redditi. Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico del collaboratore o dell'incaricato;
- per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.

Ai fini contributivi vengono applicate le seguenti aliquote e, in particolare:

-**22%** per gli iscritti alla gestione separata che risultano altresì iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria (codice tributo C10);

-**27,72%** **agli** iscritti alla gestione separata che non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (codice tributo CXX).

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata. **Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'Associazione in Partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (i.v.s.).** Il contributo alla gestione è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. **Il 55 per cento del predetto contributo è posto a carico dell'associante ed il 45 per cento è posto a carico dell'associato (codice tributo ASS). Il contributo**

è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

**Martedì 16 - IVA - CONTRIBUENTI MENSILI - VERSAMENTO -MESE DI AGOSTO 2014 – ASPETTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI E PENALI PER MANCATI VERSAMENTI**

Per i **contribuenti mensili** scade oggi il termine per l'effettuazione del versamento con il modello F24 sulla base della liquidazione relativa al mese di **Agosto 2014**. Per il pagamento bisogna utilizzare il **codice tributo "6008" – anno di riferimento "2014"**. Il debito IVA potrà essere compensato nel modello F24 con i crediti d'imposta precedenti, risultanti da dichiarazioni già presentate all'amministrazione finanziaria (art.17 D.lgs 241/97 e succ.modif.). **Se l'importo non supera €.25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.**

**Aspetti Sanzionatori Amministrativi in caso di mancato versamento: -entro 30 giorni dalla data del mancato versamento dell'imposta e nel frattempo la violazione non sia stata già constatata o non risultano iniziati ispezioni o verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria, perché in questa fattispecie di constatazione la sanzione viene applicata dall'Ufficio Finanziario nella misura del 30% dell'IVA non versata**, giusto quanto previsto dall'art.13 del D.lgs 18/12/1997 n.472, **può regolarizzare (Ravvedimento Breve)** il mancato adempimento con una **sanzione ridotta del 3% (pari ad 1/10 del 30%) applicata all'imposta non versata** nei tempi dovuti, **oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale dell'1,5% fino al 31/12/2011, del 2,5% dal 1° gennaio 2012, e dell'1% dal 1° gennaio 2014**, con maturazione giorno per giorno ( $C \times gg \times r / 36500$ ). Inoltre, chi vuole ravvedersi per inadempimenti che superano i 30 giorni (**Ravvedimento Lungo**) e comunque entro e non oltre il termine per la presentazione del modello Unico per l'anno d'imposta di competenza (**esempio: per l'anno 2013 entro e non oltre il 30/09/2014**), **può regolarizzare** il mancato adempimento con una **sanzione ridotta del 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) applicata all'imposta non versata** nei tempi dovuti, **oltre agli interessi moratori calcolati come sopra.**

**Aspetti Sanzionatori Penali:** in relazione alla **fattispecie penale dell'omesso versamento dell'IVA** risultante dalla dichiarazione annuale, se l'ammontare **eccede 50 mila euro** per ciascun periodo d'imposta (art.10-ter, D.lgs. 10/03/2000, n.74), è **stato precisato** che il momento consumativo del reato è individuato dal citato art.10-ter nell'omesso versamento dell'IVA "dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo". Pertanto, posto che il termine di versamento dell'acconto IVA scade di solito il **27 Dicembre di ogni anno**, ne consegue che la previsione sanzionatoria trova applicazione con riferimento all'anno d'imposta 2013, **qualora l'importo non versato entro la data del 27/12/2014 sia superiore ad euro 50 mila.** (Circ.Ag.Entrate n.28/E del 04/08/2006).

**Martedì 16 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI – ANNO 2013 – Mod.-Unico 2014 – VERSAMENTI imposte - Persone Fisiche - Società di Persone e Società di Capitali – Senza Studi di Settore-**

Scade il termine per il versamento delle imposte, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40%. In via generale, le imposte e tributi, interessati sono:

- IRES – saldo 2013 – codice tributo 2003;
- IRES – 1°acconto 2014 – codice tributo 2001;
- IRPEF - saldo 2013 – codice tributo 4001;
- IRPEF 1°acconto 2014 – codice tributo 4033;
- IRAP – saldo 2013 – codice tributo 3800;
- IRAP 1°acconto 2014 – codice tributo 3812;
- Diritto Camerale anno 2014 – codice 3850;
- IMPOSTA SOSTITUTIVA – saldo 2013 - contribuenti MINIMI codice tributo 1795;
- IMPOSTA SOSTITUTIVA – acconto 2014 - contribuenti MINIMI codice tributo 1793;
- IMPOSTA SOSTITUTIVA cedolare secca – persone fisiche – saldo 2013 – codice tributo 1842
- IMPOSTA SOSTITUTIVA cedolare secca – persone fisiche – acconto 2014 – codice tributo 1840;
- IVA - saldo dichiarazione annuale 2013 – codice tributo 6099;
- Integrazione IVA Parametri codice tributo 6493;
- Adeguamento IVA Studi di Settore codice tributo 6494;
- Persone fisiche – Maggiorazione 3% adeguamento Studi di settore codice tributo 4726;
- Addizionale regionale Irpef-autotassazione - codice tributo 3801;
- Addizionale all'Irpef enti locali – autotassazione saldo – codice tributo 3844;
- Addizionale all'Irpef enti locali – autotassazione acconto – codice tributo 3843;
- Contributi -Artigiani (AP) e Commercianti (CP)- eccedenti i minimali - saldo 2013 e 1°acconto 2014.

**Venerdì 19 - DICHIARAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA (mod.770/2014) – ANNO 2013 - PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA E ORDINARIA**

Ai sensi dell'art.4 DPR 22/07/1998 N°322, come modificato dal DPR 7/12/2001 N.435 la dichiarazione dei sostituti d'imposta risulta divisa in due parti e precisamente:

- il Modello **770/2014 Semplificato** – concernente le ritenute su redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo, le provvigioni, nonché i dati contributivi, previdenziali ed assistenziali e quelli dell'assistenza fiscale prestata nel 2013;
- il Modello **770/2014 Ordinario** – concernente le ritenute sui dividendi, proventi da partecipazioni e redditi di capitale (tale modello deve essere utilizzato, oltre che dai sostituti d'imposta, anche da altri soggetti quali gli intermediari e dagli altri soggetti tenuti alle comunicazioni previste dal D.lgs. n°461/97.)

**I predetti modelli 770/2014 Semplificato ed Ordinario devono essere presentati in via telematica max entro oggi.**

**Nessuna** di tali dichiarazioni può essere compresa nel modello UNICO 2014.

Inoltre, si ricorda che se i Sostituti d'imposta sono tenuti a presentare, oltre il modello "770/2014 Semplificato", anche il modello "770/2014 Ordinario", devono produrre e inviare il mod. "770 Semplificato" entro il predetto termine senza **compilare i prospetti ST e SX**, che saranno contenuti, invece in quello "Ordinario". E' consentito al sostituto d'imposta che deve presentare anche il mod.770/Ordinario, di produrre il modello "Semplificato" comprensivo dei quadri ST e SX qualora non abbia operato compensazioni interne tra i versamenti attinenti al mod.770/Semplificato e quelli relativi al mod.770/Ordinario.

N.B.: E' possibile trasmettere il mod.770/2014 Semplificato in modo separato, dividendo la dichiarazione tra due soggetti diversi (esempio: il Consulente del lavoro e il Commercialista). Nel ripristinare la facoltà di dividere la dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate specifica che l'opzione è possibile a patto che una parte del 770/2014 semplificato contenga il frontespizio e le <<comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale>>; mentre l'altra deve comprendere il frontespizio e le <<comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi>>.

Va tenuto presente che nel caso si opti per la separazione dell'invio telematico del mod.770/2014 semplificato, bisogna indicare il codice fiscale dell'intermediario che trasmette la restante parte della dichiarazione.

### Sabato 20 – CONAI – DENUNCIA IMBALLAGGI MESE DI AGOSTO 2014 – Versamento Contributo mese di Maggio '2014

Oggi è l'ultimo giorno per i contribuenti iscritti al CONAI per calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. I contribuenti soggetti al Conai sono **i produttori e gli utilizzatori non finali di imballaggi**.

Il CONAI ha stabilito che i termini delle dichiarazioni periodiche possono essere così presentate:

- annuali - se l'entità del contributo ambientale corrisposto è risultata non superiore a Euro 310,00;
- trimestrali - se l'entità del contributo ambientale corrisposto è risultata superiore a Euro 310,00 ma non superiore a Euro 31.000,00;
- mensile - se l'entità del contributo ambientale corrisposto è risultata superiore a Euro 31.000,00.

L'entità del contributo ambientale per il 2013 riguarda: Acciaio Euro/t.31,00; Alluminio Euro/t. 45,00; Carta 14,00 Euro/t; Legno 8,00 Euro/t; Plastica 120,00 Euro/t; Vetro 17,82 Euro/ton.

Il CONAI in una ottica di semplificazione non impone alcun obbligo ai consorziati nel rispetto delle suindicate periodicità, ma una facoltà. Entro oggi i contribuenti soggetti al CONAI devono versare il contributo relativo alla dichiarazione mensile presentata per il mese di Maggio 2014 entro il 20 Giugno 2014.

Si fa presente che il contributo ambientale Conai esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione.

Per maggiori chiarimenti consultare il sito internet: CONAI.org.

### Giovedì 25 - ENPALS – DENUNCIA CONTRIBUTIVA AGOSTO 2014 -

Invio da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport della denuncia contributiva mod.031/R relativa al mese scorso.

### Giovedì 25 - ENPAIA – PAGAMENTO CONTRIBUTI PER IMPIEGATI AGRICOLI-

Scade il termine per il pagamento della rata mensile dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli per gli impiegati e i dirigenti dello specifico settore. Il versamento deve essere eseguito utilizzando appositi MAV.

### Giovedì 25 - IVA - SCAMBI INTRACOMUNITARI MENSILI AGOSTO 2014 - ELENCHI MENSILI CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI - ELENCHI MENSILI ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTI

Oggi scade l'invio telematico riguardante le operazioni intracomunitarie effettuate - ricevute nel **mese di Agosto 2014**. Per quanto riguarda i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

- Modello INTRA-1 per Cessioni Intracomunitarie di beni e Prestazioni di Servizi resi;
- Modello INTRA-2 per Acquisti Intracomunitari di beni e Prestazioni di servizi ricevuti.

Nel dettaglio si evidenzia che:

- il **frontespizio** contiene i dati generali e riassuntivi dell'elenco;
- la sezione **bis** riepiloga le cessioni registrate (modello INTRA1bis) ovvero gli acquisti registrati (modello INTRA2bis) nel periodo di riferimento;
- la sezione **ter** riporta le rettifiche relative a periodi precedenti;
- la sezione **quater** riepiloga i **servizi resi/ricevuti nel periodo di riferimento**;
- la sezione **quinquies** serve per comunicare eventuali rettifiche.

Con **Circolare 17 febbraio 2010, n. 5**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **non dovranno essere irrogate sanzioni** da parte dell'Amministrazione finanziaria per le eventuali violazioni commesse nella compilazione dei modelli Intrastat, relativi ai mesi **da gennaio a maggio 2010 (obblighi mensili) e al primo trimestre 2010 (obblighi trimestrali)**, a patto che le stesse siano state **sanate trasmettendo, entro il 20 luglio, gli elenchi integrativi**. Tale previsione si è resa necessaria a seguito delle obiettive condizioni di incertezza, conseguenti alla **mancata pubblicazione della normativa italiana di recepimento delle direttive comunitarie in materia di IVA**.

Viene inoltre prevista la nuova **soglia pari a 50.000 euro annui per gli elenchi trimestrali, oltre 50.000 euro annui scatta l'obbligo di presentazione mensile**; diversamente, **non è più ammessa la frequenza annuale per gli operatori minori od occasionali**.

Si rammenta che dal **1°Luglio 2013** gli stati membri **sono passati da 27 a 28**, infatti, è entrata a far parte della U.E. la CROAZIA Pertanto gli Stati membri della U.E. all'1.7.2013 sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia, Francia, Germania,

Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Si ricorda che dall'1.1.2002 i 12 Stati membri della U.E. che hanno adottato l'Euro, come valuta sono stati: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Dall'1.1.2007 la Slovenia ha adottato l'Euro, dall'1.1.2008 adottano l'euro gli Stati di Malta e Cipro, dall'1/1/2009 adotta l'euro la Repubblica Slovacca, dall'1/1/2011 adotta l'euro l'Estonia, dall'1/1/2014 adotta l'euro la Lettonia, portando a **18 i Paesi UE** che adottano come valuta l'Euro (€).

**N.B.: Ravvedimento:** posto che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche il contribuente può regolarizzare errori ed omissioni entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. Il perfezionamento del ravvedimento avviene attraverso: la presentazione del modello precedentemente omesso, ovvero la nuova presentazione del modello errato inviato in precedenza e il pagamento della sanzione. La sanzione, secondo il disposto dell'art.13, co.1, lett.b) del D.lgs.472/97, è prevista in €.516,00 che si riduce di 1/8, quindi a **€.64,00**. Il codice tributo da utilizzare sul modello F24 è **"8911"**.

### Martedì 30 - IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI IMMOBILI - Versamento imposta

Oggi scade il termine per il versamento relativo a:

- **cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° Settembre 2014;**
- **contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dall'1/9/2014.**
- **contratti di locazione non registrati aventi canoni non superiori a Euro 1.291,14 (ex vecchie lire 2.500.000) sono soggetti a registrazione.**

L'imposta di registro va versata mediante la **delega di pagamento modello F23 (in vigore fino al 31/12/2014)**, utilizzando gli appositi codici tributo all'uso predisposti: ad esempio:

- "imposta registro per contratti di locazione fabbricati 1° annualità" codice **115T**;
- "imposta registro per contratti di locazione fabbricati annualità successive" codice **112T**;
- "imposta registro per risoluzioni contratti di locazione e affitti" codice **113T- Euro 67,00**;
- "imposta registro per proroghe affitti fabbricati" codice **114T**;
- "imposta di registro per contratti di locazione fabbricati-intero periodo" codice **107T**;
- "imposta di registro tassa fissa" codice **109T- Euro 200,00**;
- "imposta di registro cessione" codice **110 T**;

- per prima registrazione - codice causale "RP" e codice ufficio **"TXV" Ufficio Agenzia Entrate di Marsala**.

**Dal 1° Febbraio 2014**, per pagare l'imposta di registro, l'imposta di bollo e i tributi speciali correlati agli affitti potrà essere utilizzato il modello **F24 Elide (acronimo di Elementi Identificativi)** utilizzando i seguenti codici tributo: - **codice 1500** per la prima registrazione - **codice 1501** per le annualità successive - **codice 1502** per cessioni del contratto - **codice 1503** per risoluzioni del contratto - **codice 1504** per proroghe del contratto - **codice 1505** per l'imposta di bollo - **codice 1506** per i tributi speciali e compensi - **codice 1507** per le sanzioni da ravvedimento in caso di tardiva prima registrazione - **codice 1508** per gli interessi da ravvedimento in caso di tardiva prima registrazione - **codice 1509** per le sanzioni da ravvedimento in caso di tardivo versamento - **codice 1510** per gli interessi in caso di tardivo versamento.

**N.B.:** I contratti anche verbali di locazione ed affitto di beni immobili devono essere registrati entro trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto stesso, previo versamento dell'imposta di registro ed assolvimento dell'imposta di bollo €16,00 ogni quattro pagine, per cui entro 30 giorni il contratto deve essere presentato all'Ufficio del Registro per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento. **Altri tipi di contratti e scritture private vanno registrati entro 20 giorni** dalla data di decorrenza del contratto stesso. **Per quanto riguarda gli Immobili Strumentali ceduti in affitto**, giusto art.35, commi 8 e seguenti del D.L. 4/7/2006 n.233, (conv. in Legge 4/08/2006 n°248) e circolare 33/E del 16/11/2006, bisogna assoggettare ad imposta di registro dell'1% il canone locativo annuale ancorché assoggettato ad IVA. Non bisogna disattendere l'obbligo della comunicazione prevista dall'art.12) D.L. 21/03/1978 n°59, giusta circolare n.557 del 31/05/2011 del Ministero dell'Interno, per chi nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni, ceda ad altri, in locazione per uso abitativo un fabbricato per un periodo superiore ad un mese, **deve entro 48 ore** dalla consegna del medesimo, **comunicare la cessione del fabbricato alla Autorità di Pubblica Sicurezza**. La sanzione amministrativa in caso di mancata comunicazione va da €103,00 a €1.549,00. -Dal 1° Giugno 2010, giusto D.L.31/05/2010 n°78, è obbligatorio indicare nei contratti di locazione, di comodato, gli identificativi catastali dei beni immobili, oggetto di locazione, affitto e comodato. Per rinnovi e risoluzioni di contratti di locazione bisogna presentare all'Agenzia apposito **modello RLL, obbligatorio del 01/04/2014. Regime opzionale per la cedolare secca:** la registrazione per gli affitti di immobili ad uso abitativo posseduti da persone fisiche vanno esclusivamente registrati in via telematica all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello semplificato **SIRIA**. Con l'opzione per la cedolare secca si paga l'imposta sostitutiva del 21% o del 19% che sostituisce l'Irpef e le relative addizionali, l'imposta di registro e l'imposta di bollo, nonché l'imposta di registro sulle risoluzioni o proroghe del contratto di locazione. **N.B.:** dal **04/08/2013** è obbligatorio allegare al contratto di locazione il certificato **A.P.E.** (Attestato Prestazione Energetica).

### Martedì 30 – OPERAZIONI CON PAESI c.d. "BLACK-LIST" – MESE DI AGOSTO 2014 PRESENTAZIONI ELENCHI RIEPILOGATIVI IN VIA TELEMATICA

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori (paesi c.d. "black-list") individuati dai D.M. 4 maggio 1990, D.M. 21 novembre 2001 e D.M. 27 luglio 2010, scade il termine di presentazione di elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese di **AGOSTO 2014**.

Gli elenchi sono presentati con riferimento:

- a periodi trimestrali per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un'ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- a periodi mensili per i soggetti che non si trovano nelle condizioni cui sopra (D.M. 30 marzo 2010).

**Per la corretta compilazione dei modelli e per non incorrere in sanzioni (da €516 a €4.131) è obbligatorio richiedere, ai Fornitori e Clienti black-list, il numero di codice fiscale e partita IVA assegnatogli nel loro Paese!!!!!!.**

Gli elenchi sono presentati all'Agenzia delle Entrate per via telematica. -

L'omissione della comunicazione o la presentazione di dati infedeli o incompleti farà scattare sanzioni variabili da euro 516,00 ad euro 4.131,00. Considerate le obiettive condizioni di incertezza l'Agenzia delle Entrate con la circolare n°54/E del 28/10/2010 non applicherà sanzioni per violazioni nella compilazione degli elenchi black-list se entro il 31/01/2011 si provvederà a sanare errori commessi sui modelli del trimestre luglio-settembre 2010 oppure sui modelli mensili luglio-novembre 2010. -

**Martedì 30 – TASSE AUTOMOBILISTICHE -RINNOVO**

Scade il termine per eseguire il rinnovo della tassa automobilistica per i veicoli per i quali il prescritto periodo di validità della tassa precedente è scaduto ad Agosto 2014.

**Martedì 30 – TASSE AUTOMOBILISTICHE ADDIZIONALE ERARIALE – Cosiddetto SUPERBOLLO**

Dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt, è dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (superbollo). L'addizionale è stata introdotta dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 - pdf ed è pari a **10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw.** **Per il 2014 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è di 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw** (articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011 - pdf). Nell'anno 2011 i contribuenti che dovevano versare il superbollo erano coloro che alla data del 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del dl 98/2011) risultavano essere possessori di un'automobile **con potenza superiore ai 225 kw.** **Dall'anno 2012 il superbollo va versato da tutti i contribuenti possessori di veicoli superiori ai 185 kw.-** Per possessori si intendono, oltre che i proprietari, anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al Pra (Pubblico registro automobilistico). Non devono versare l'addizionale i contribuenti che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011 e coloro che usufruiscono di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. L'addizionale erariale al bollo, infine, non è dovuta se il veicolo è storico (circolare n. 49 - pdf). Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) deve essere effettuato utilizzando il modello "**F24 elementi identificativi**". E' esclusa la compensazione e il **codice tributo da utilizzare è il "3364"** (risoluzione n. 101 del 20/10/2011). Il pagamento nell'anno **2011 andava effettuato entro il 10 novembre.** In pratica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto del 07/10/2011 del Ministero dell'Economia e Finanze (G.U. dell'11/10/2011 n° 237) che disciplina i tempi e le modalità di versamento. L'importo veniva calcolato: 10 euro per ogni Kw che eccedeva i 225 Kw. A partire **dal 2012** il versamento va effettuato, invece, entro gli stessi termini di scadenza previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo) e l'importo da versare è **pari 20 euro per ogni Kw che eccede i 185 Kw. L'addizionale e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni** dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e **non e' più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.**

**Martedì 30 - IVA - ADEMPIMENTI DI FINE MESE****Fatture di acquisto:**

Con D.Lgs. 2/9/97 n°313 a decorrere dal 1°Gennaio 1998 è stata introdotta una nuova formulazione dell'art.25, primo comma, DPR N.633/72, a norma del quale le fatture d'acquisto debbono essere annotate entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta ed è stato contestualmente abrogato l'art.6 comma 5, DPR 9/12/96 n.695. Il diritto alla detrazione (art.19, 1°comma, DPR 633/72) dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge al momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

**Sedi secondarie:**

Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente, scade il termine di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente (art.73, comma 1°, DPR N.633/72 e DD.MM. 18/11/76 e 6/6/79, C.M.328/E del 24/12/97).

**Plafond:**

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare od importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, scade il termine per annotare l'ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabile all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta. L'annotazione nel libro IVA non è più obbligatoria, ma occorre tenere sempre aggiornato l'importo del Plafond utilizzabile. Infatti ove gli Organi dell'Amministrazione Finanziaria richiedano tale dato ebbene averlo subito disponibile e stamparlo su apposito tabulato. (Art.10 DPR N°435 del 7/12/2001).

**Regime intracomunitario - Autofatture - Fatture integrative:**

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente. Scade il termine per l'emissione, da parte del medesimo soggetto, di fattura integrativa, nel caso in cui abbia ricevuto una fattura (originaria), indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente.

**Scheda Carburante - Rilevazioni dei chilometri:**

Ai sensi dell'art.4 del DPR N.10/11/97 n.444, i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa **devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre (scheda mensile e/o trimestrale) - il numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburanti (C.M.205/E del 12/8/98). Ciò al fine di portare in detrazione l'IVA, nonché rendere deducibile il costo ai fini del reddito.** Si fa presente che stante la natura soggettiva dell'indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto dei carburanti, i contribuenti che si trovano nelle condizioni di poter esercitare il diritto alla detrazione, devono necessariamente provvedere alla registrazione della scheda carburante nei termini e con le modalità previste dall'art.4 del DPR 10/11/97 n°444 e cioè ai sensi dell'art.25 del DPR n°633/72 e ss.mm.. Mentre i contribuenti, per i quali l'imposta è indetraibile, possono avvalersi della insussistenza della registrazione della scheda carburante nell'apposito registro IVA acquisti (art.6, comma 7, DPR N°695/96). **La circolare 42/E del 09/11/2012**, ha definito le linee guida necessarie a rendere operativa la disposizione introdotta all'articolo 7) del DL 70/11 (decreto sviluppo), per favorire la dematerializzazione dei documenti (schede carburanti) negli **acquisti di carburanti per autotrazione.** Il DL ha previsto, che accanto a questo sistema tradizionale – che rimane comunque valido, la possibilità di esonero dall'obbligo di scheda per i soggetti passivi Iva che effettuano gli **acquisti esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di tracciabilità.** Questa è un sistema documentale alternativo rispetto a quello cartaceo basato sulla scheda carburante.

**Martedì 30 – CASSA EDILE – VERSAMENTO CONTRIBUTI AGOSTO 2014 -**

Versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti delle Imprese Edili inerenti alle retribuzioni di competenza del mese precedente.

**Martedì 30 – IMPOSTE SUI REDDITI 2013– (Unico 2014) Rateizzazione somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi – Persone fisiche non titolari di Partita IVA**

Per i contribuenti **Persone Fisiche non titolari di partita IVA** che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, in rate mensili, entro oggi 30/09/2014 devono procedere al versamento della rata delle imposte rateizzate.

**Martedì 30 – INVIO TELEMATICO – DICHIARAZIONE ANNUALE “IVA “ IN VIA AUTONOMA-**

Scade il termine -per l'invio telematico della dichiarazione annuale IVA relativa **all'anno d'imposta 2013**, in via autonoma, da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione in forma unificata, quali ad esempio i soggetti IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

**Martedì 30 – INVIO TELEMATICO – MODELLO UNICO 2014 – REDDITI ANNO 2013-  
- MODELLO IRAP - PERSONE FISICHE (EX 740) –  
- SOCIETA' DI PERSONE (EX 750) – SOCIETA' DI CAPITALI-ENTI (ex 760)**

Scade il termine -per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche titolari di partita IVA, Persone Fisiche non titolari di partita IVA, Società di Persone, Società di Capitali ed Enti Non Commerciali (MODELLO UNICO 2014), nonché il modello IRAP relativo all'anno d'imposta 2013. Per molte attività imprenditoriali e professionali vanno allegati gli appositi Studi di settore, che misurano in modo teorico e parametrato i ricavi ed i proventi che ciascun contribuente dovrebbe dichiarare al fisco. **N.B.:** Entro oggi è possibile regolarizzare le omissioni e gli errori commessi per le imposte non pagate relative all'anno d'imposta 2013. La sanzione amministrativa ridotta (1/8 del 30% = 3,75%) può essere pagata utilizzando gli opportuni codici tributo (es. Irpef: 8901, Ires :8918, Irap: 8907, IVA: 8904) mentre gli interessi legali vanno determinati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'omissione ad oggi e vanno versati con gli appropriati codice tributo.

**Martedì 30 – DIRITTO FISSO – Interruzione del pagamento delle tasse automobilistiche – Veicoli ed autoscafi consegnati per la rivendita – Elenchi e versamento**

Scade il termine per la **presentazione da parte delle Imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio di veicoli e autoscafi alla Direzione Regionale delle Entrate ovvero alle Agenzie delle Entrate** competenti per territorio in base alla sede dell'Impresa autorizzata alla rivendita, **degli elenchi relativi ai veicoli ed autoscafi ad essi consegnati per la rivendita nel corso del precedente quadrimestre, al fine di ottenere l'interruzione delle tasse automobilistiche** (D.M.29/04/1999), con l'indicazione degli estremi del versamento del diritto fisso pari a **Euro 1,55 (ex lire 3.000) per ciascun veicolo o autoscafo.**

**N.B.:** detti elenchi devono necessariamente essere corredati anche da supporto magnetico in doppia copia.

**Martedì 30 – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' – PAGAMENTO RATEALE**

Scade il termine per il pagamento della 4° ed ultima rata dell'imposta relativa alla pubblicità dell'anno 2014.

**ADEMPIMENTI IVA: CESSIONI DI BENI VERSO LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Ai fini IVA, i **rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino** sono disciplinati dal D.M. 24 dicembre 1993, entrato in *vigore* il 1° gennaio 1994 a seguito della realizzazione del mercato unico comunitario e dell'accordo sull'unione doganale e sulla cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, stipulato a Bruxelles il 16 dicembre 1991. Considerato che San Marino **non fa parte del “territorio della Comunità”**, come definito dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, l'art. 71 dello stesso decreto **equipara** le cessioni, eseguite mediante trasporto o consegna dei beni a San Marino, alle **cessioni all'esportazione, non imponibili a IVA** ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972. In via generale, il regime di non imponibilità **presuppone** che il cessionario sammarinese sia un **sogetto passivo IVA**. In caso contrario, le cessioni sono **soggette a IVA in Italia** (art. 7 del D.M. 24 dicembre 1993), fatta eccezione per le:

-**cessioni di mezzi di trasporto nuovi**, di cui all'art. 38, comma 4, del D.L. n. 331/1993;

-**cessioni di beni per corrispondenza, in base a cataloghi e simili** con trasporto a carico del cedente nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni (cd. “**vendite a distanza**”).

Tali operazioni sono, in ogni caso, **assoggettate a IVA nel Paese di destinazione** (nella specie, in San Marino), ai sensi, rispettivamente, degli artt. 19 e 20 del D.M. 24 dicembre 1993. Al di fuori di queste fattispecie derogatorie, la non imponibilità **presuppone** che l'operatore italiano (art. 4 del D.M. 24 dicembre 1993):

-sia in possesso dell'**esemplare della fattura** restituitagli dall'acquirente sammarinese, sul quale è stata applicata la marca, debitamente perforata con l'indicazione della data e munito di timbro a secco apposto dall'ufficio tributario di San Marino;

-ne abbia preso **nota a margine** delle corrispondenti scritture eseguite nel registro delle fatture emesse (di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972). Tale formalità, se non adempiuta, **non preclude** l'applicazione del beneficio della non imponibilità in presenza di una cessione **effettivamente realizzata** con il trasporto/spedizione dei beni a San Marino (Cass., 18 luglio 2014, n. 16450);

-abbia provveduto a redigere, **per la sola parte fiscale**, ed a presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (**modello INTRA 1-bis**). La **periodicità di presentazione** degli elenchi è determinata in relazione all'ammontare delle cessioni intracomunitarie effettuate nell'anno precedente, **senza considerare il volume delle cessioni verso San Marino** (R.M. 23 aprile

1997, n. 83/E). L'operatore italiano che non abbia ricevuto, **entro 4 mesi dalla cessione** dei beni, l'esemplare della fattura con la marca sammarinese, ne deve dare comunicazione all'ufficio tributario di San Marino e, per conoscenza, all'ufficio IVA territorialmente competente. L'ufficio tributario sammarinese, nei tempi più brevi possibili, effettua i dovuti controlli e ne comunica l'esito sia all'operatore italiano sia all'ufficio IVA territorialmente competente (art. 5 del D.M. 24 dicembre 1993).

Riguardo agli adempimenti che il cedente nazionale deve assolvere, l'art. 3 del D.M. 24 dicembre 1993 prevede che:

-nella fattura sia **indicato il codice identificativo** dell'acquirente sammarinese;

-la fattura emessa sia **annotata** nel registro di cui al citato art. 23 del D.P.R. n. 633/1972;

-**al documento di trasporto sia allegato l'esemplare della fattura** restituitagli dall'acquirente sammarinese, sul quale è stata applicata la marca, debitamente perforata con l'indicazione della data e munito di timbro a secco apposto dall'ufficio tributario di San Marino. Come precisato dalla C.M. 16 settembre 1996, n. 225/E (§ 2.5), il **documento di trasporto** deve contenere i seguenti dati:

-la ditta, la denominazione o la ragione sociale, ovvero il nome e il cognome, la sede, la residenza o il domicilio dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione di esportazione;

-la natura, la qualità e la quantità dei beni esportati, nonché la data di effettuazione dell'operazione e le generalità dell'eventuale incaricato del trasporto. Inoltre:

una copia del documento deve restare in possesso dell'emittente, mentre almeno altre due copie devono essere esibite, per i necessari riscontri, al competente ufficio tributario di San Marino, all'atto dell'introduzione dei beni in detto territorio;

è opportuno che sul documento venga indicata la **causale del trasporto**.

**-INDICATORI REALI: TASSO UFFICIALE DI SCONTO – CAMBI: \$-YEN-Gbp-Chf-  
INDICE ISTAT – Tasso BCE – Tassi moratori - INTERESSE LEGALE – Tassi Usura**

*Tra gli indicatori reali in Italia sono da tenere presente:*

-il **Tasso Ufficiale di Sconto (T.U.S.): 0,15% dal 11/06/2014 (già 0,25% dal 13/11/2013);**

-il **cambio di un Euro** è pari a **1,3178 Dollari \$ (Usd)** alla data del 28/08/2014;

-il **cambio di un Euro** è pari a **136,68 Yen (Jpy)** alla data del 28/08/2014;

-il **cambio di un Euro** è pari a **0,7945 Sterline (Gbp)** alla data del 28/08/2014;

-il **cambio di un Euro** è pari a **1,2060 Franchi Svizzeri (Chf)** alla data del 28/08/2014;

-l'**indice dei prezzi al consumo**: nel mese di **Luglio 2014**, rispetto a **Luglio 2013** è del **0,1%**. **I contratti di locazione la cui decorrenza avviene a Agosto 2014, ove non previsto diversamente, verranno adeguati con i predetti indici, abbattuti del 25%: 0,1% - 25% = 0,075%;**

-**tasso minimo B.C.E. 0,15%;**

-il **tasso di interesse legale: dall'1.1.2014 = 1% (D.M. 12/12/2013).**

-**tasso di interesse x ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali:** tasso base: 0,25 dall'1/1/2014 al 30/06/2014; 0,50% dall'1/7/2013 al 31/12/2013; tasso base 0,75% dall'1/1/2013 al 30/06/2013; tasso base 1% dall'1/1/12 al 31/12/2012; 1,25% dall'1/07/2011 al 31/12/2011; tasso base 1% dall'1/7/2009 al 30/06/2011; tasso base 2,50%; dall'1/1/2009 al 30/06/2009 tasso base 2,50%; dall'1/1/08 al 30/6/08 tasso base 4,20%; periodo 01/07/08 al 31/12/2008 tasso base 4,10%; periodo 1/1/07 al 30/06/07 tasso base 3,58%; periodo 1/7/07 al 31/12/07 tasso base 4,07%; **al tasso base per l'anno 2013 va aggiunta la maggiorazione dell'8% e/o del 10%** (prodotti alimentari) giusto **D.Lgs 231/2002;**

-**soglia tasso soglia usura 2° trim.2014** per importi oltre €5 mila: apertura c/c 16,5750%, anticipi per sconti commerciali da €5 mila a €100 mila 14,0750%, factoring oltre €50 mila 9,8375%, crediti personali 18,7750%, leasing strumentale oltre €25 mila 11,35%, mutui con garanzia reale tasso fisso 10,4625% - tasso variabile 8,6625%.

--ooOoo--

**SI FA DOVEROSAMENTE OSSERVARE CHE LE SCADENZE SOPRA RIPORTATE POTRANNO SUBIRE DEGLI SCOSTAMENTI A SEGUITO DI PROBABILI MODIFICHE CHE IN ATTO NON SONO NOTE.**

**PER EVENTUALI SEGNALAZIONI E/O RICHIESTE DI PRECISAZIONI POTETE CONTATTARCI AI NS. NUMERI TELEFONICI 0923/721734 – 721472, TRAMITE FAX AL NR. DEDICATO "0923/721461", OPPURE PER E-MAIL AL NS.INDIRIZZO: info@studiogenna.com.**

*Il presente documento è disponibile sul nostro sito internet: [www.studiogenna.it](http://www.studiogenna.it).*

*Molte Cordialità  
Studio Genna & Associati*